



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 183 della seduta del 12.06.2015.

Oggetto: Individuazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato - Articolo 147, comma 1, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006) – Approvazione disegno di legge.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico P...

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Vincenzo Antonio Ciconte	Vice Presidente	X	
3	Antonino De Gaetano	Componente	X	
4	Carlo Guccione	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale. *Art. Ennio Antonio Apicella*

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il dirigente di Settore

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte III Titolo II - Servizio idrico integrato;

VISTA la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, art. 47 "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato", con la quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010) è stato istituito, con decorrenza 1 luglio 2011, l'Ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, art. 56 "Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 10.12.2012, n. 545, recante "Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche – Organizzazione del Servizio Idrico Integrato: Istituzione dell'Autorità Idrica Calabrese. Approvazione proposta di legge e trasmissione al Consiglio Regionale", con la quale si è ottemperato alle previsioni di cui alla richiamata Legge Regionale n. 47/2011;

CONSIDERATO CHE la proposta di legge di cui alla DGR 545/2012, non è stata approvata dal Consiglio Regionale, nel corso della precedente legislatura;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio Regionale della Calabria, approvato con Deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005, ed in particolare l'art. 65 che espressamente prevede che *"Le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, eccetto quelle di iniziativa popolare che vengono assegnate, subito dopo la formazione degli organi consiliari, alle Commissioni competenti con decisione del Presidente del Consiglio"*;

VISTO il d.l. 12 settembre 2014, n. 113, (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 2014, n. 164, che ha introdotto rilevanti novità per la gestione delle risorse idriche a modifica ed integrazione del Codice dell'Ambiente;

CONSIDERATO CHE a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113/2014:

- l'articolo 142, comma 3, del Codice dell'Ambiente prevede espressamente che *"Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto"*;

- l'articolo 147 del d.lgs. n. 152/2006, prevede che l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato sia individuato dalla regione, che ad esso partecipino obbligatoriamente gli enti locali e che al medesimo ente di governo è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche;

VISTA la determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2015, trasmessa con nota prot. n. DICA 0014368 P-4.8.2.4.1 del 15 maggio 2015 del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Coordinamento Amministrativo);

VISTO l'art. 54, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria, a mente del quale gli enti pubblici regionali sono istituiti con legge regionale approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, individuare quale Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato l'istituenda AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA (A.I.C.) e di approvare, a tal fine, l'apposito disegno di legge il cui articolato è allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO altresì necessario stabilire che, nelle more dell'approvazione della legge regionale istitutiva dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera

circonscrizione territoriale regionale, le relative funzioni continuano ad essere attribuite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, e sono esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture;

Su conforme proposta del Presidente e dell'Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale del Dipartimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di individuare, a norma dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella istituenda <<AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA>> (A.I.C.) l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, .
2. di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge regionale recante "Istituzione dell'ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato <<AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA>> (A.I.C.)" e di approvare, a tal fine, il relativo testo che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale;
4. di demandare al Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture la stesura della relazione descrittiva e della relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto della Regione Calabria;
5. di stabilire che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al punto 2, le funzioni di ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, continuano ad essere attribuite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, e sono esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture;
6. di notificare il presente atto deliberativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ennio Antonio Amicella

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE
<<ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
"AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA" (A.I.C.)>>

Art. 1

*Istituzione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale
per il servizio idrico integrato.*

1. E' istituito l'ente pubblico "AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA" ("A.I.C.").
2. L'ente di cui al comma 1 è individuato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

Art. 2

Autorità Idrica della Calabria.

1. L'A.I.C. è un ente pubblico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
2. L'A.I.C. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. L'A.I.C. è titolare di un proprio patrimonio costituito:
 - a) da un fondo di dotazione composto dai beni risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ATO di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, nonché da:
 - eventuali trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito;
 - eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione;
 - b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
 - c) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Art. 3

Attribuzione delle funzioni.

1. All'A.I.C. sono attribuite le funzioni già attribuite ai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.
2. L'A.I.C. svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'A.I.C. esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'Amministrazione regionale.

Art. 4

Partecipazione degli enti territoriali all'A.I.C.

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato tramite l'A.I.C. al quale partecipano obbligatoriamente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale

approva uno schema di adesione, che è deliberata obbligatoriamente dagli enti locale partecipanti nei successivi sessanta giorni.

Art. 5

Ordinamento dell'Autorità idrica.

1. L'A.I.C. è dotata di un proprio ruolo organico cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali.
2. L'A.I.C., nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
3. I costi di funzionamento dell'A.I.C. rientrano nelle componenti di costo del servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c), della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 28 dicembre 2012, n. 585.
4. Fino alla definizione a regime del costo del servizio nell'ambito di riferimento, i costi di funzionamento sono a carico degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 2, secondo quanto stabilito nello schema di deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6

Articolazione organizzativa dell'A.I.C. – Conferenze territoriali di zona (CTZ).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'A.I.C. è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli ambiti delimitati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.
2. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza territoriale di zona ("C.T.Z.") composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.
3. Ciascuna C.T.Z. è rappresentata in assemblea proporzionalmente al numero degli abitanti della medesima zona rispetto agli abitanti complessivi dell'ambito regionale.
4. Deve essere garantita la presenza dei comuni appartenenti alle diverse fasce demografiche di cui all'articolo 12.
5. La Giunta Regionale, previa intesa con l'A.I.C. e sentiti i Comuni interessati può accorpate più zone di cui al comma 1.

Art. 7

Organi dell'A.I.C.

1. Gli organi dell'A.I.C. sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.

Art. 8

Assemblea.

1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro delegati, dei quaranta comuni individuati secondo quanto previsto all'articolo 12.
2. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento. Qualora un componente cessi, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica.

3. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti ed a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle C.T.Z. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
4. Lo Statuto dell'A.I.C., da approvarsi da parte dell'assemblea nella prima seduta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regola il funzionamento dell'A.I.C. e della stessa assemblea, nonché dell'eventuale consiglio direttivo. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, l'assemblea verrà riconvocata entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi sarà sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
5. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale competente e il dirigente generale del dipartimento regionale di riferimento.
6. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone e indennità.

Art. 9

Funzioni dell'assemblea.

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo politico/amministrativo dell'A.I.C. in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni dell'AEEGESI. In particolare provvede:
 - a. all'approvazione dello Statuto, che può prevedere un apposito consiglio direttivo;
 - b. all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi;
 - c. alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore;
 - d. alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - e. alla scelta della forma di gestione;
 - f. all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
 - g. all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - h. all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi sulla base delle proposte di ciascuna conferenza di zona;
 - i. alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore d'acqua all'ingrosso;
 - j. alla nomina del direttore generale, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo, qualora previsto dallo Statuto;
 - k. alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'A.I.C.;
 - l. all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
 - m. all'approvazione della relazione annuale, predisposta dal direttore generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati e il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.

Art. 10

Direttore generale.

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'A.I.C. ed è nominato dall'assemblea, tra soggetti che abbiano maturato una particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche, secondo le modalità ed i requisiti previsti dallo statuto.
2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'A.I.C. e provvede sull'organizzazione interna e sul suo funzionamento, dirigendone la struttura operativa. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della regione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 11

Revisore unico dei conti.

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente, secondo le modalità previste dallo Statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 12

Funzioni delle conferenze territoriali di zona.

1. I Sindaci di ciascuna conferenza territoriale di zona, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a) individuare, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, i comuni della rispettiva zona che partecipano all'assemblea dell'A.I.C.;
 - b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo pluriennale da proporre all'assemblea;
 - c) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. Per assicurare il principio di un'adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento, i quaranta componenti, di cui al precedente articolo 8, sono così ripartiti:
 - n. quindici comuni della provincia di Cosenza;
 - n. dieci comuni della provincia di Reggio Calabria;
 - n. sette comuni della provincia di Catanzaro;
 - n. quattro comuni della provincia di Crotone;
 - n. quattro comuni della provincia di Vibo Valentia
3. Nella ripartizione di cui al precedente comma è compresa la partecipazione dei comuni capoluogo, che sono membri di diritto dell'assemblea. Nella individuazione degli altri componenti elettivi deve essere garantita, in linea di massima, la partecipazione all'assemblea di almeno uno dei rappresentanti delle seguenti fasce demografiche:
 - comuni con popolazione superiore a 15.000 ab.;
 - comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15.000 abitanti;

- comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti tenendo conto delle Unioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 e ss.mm.ii.;
 - un comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti.
4. Ciascuna C.T.Z. dovrà individuare i comuni che compongono l'assemblea nel rispetto dei parametri indicati nella tabella di cui all'allegato <<A>> alla presente legge.
 5. L'assemblea accogliere, anche parzialmente, o respingere le proposte di cui al comma 1, lettera b), dandone espressa motivazione. Qualora le conferenze territoriali di zona non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.

Art. 13

Funzionamento delle conferenze territoriali di zona.

1. Le deliberazioni di ciascuna C.T.Z. sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo della zona di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Presidente della Giunta regionale provvede:
 - a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a convocare le C.T.Z. al fine dell'individuazione dei comuni che compongono l'assemblea dell'A.I.C.
 - b) nei successivi trenta giorni, a convocare l'assemblea d'insediamento dell'A.I.C. per la nomina del presidente e l'approvazione dello statuto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'A.I.C., la gestione ordinaria è affidata al Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici e infrastrutture in qualità di Commissario. Quest'ultimo opererà mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, con possibilità di avvalersi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore, nonché del personale a tempo indeterminato dei ruoli organici dei cessati enti d'ambito e degli enti aderenti sulla base della normativa vigente, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
3. Le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, rimangono sospese fino all'effettivo insediamento degli organi dell'A.I.C.
4. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi l'A.I.C. subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimale soppressi in virtù dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Sono abrogati il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47.

Art. 15
Poteri sostitutivi

1. Nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione degli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 147, comma 1-*bis*, e 152, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tabella <<allegato A>>

Provincia	Comuni capoluogo	Comuni ≥ 15.001 abitanti	Comuni ≥ 5.001 abitanti	Comuni ≤ 5.000 abitanti	Comuni ≤ 1.000 abitanti	Totale
Cosenza	1	4	5	4	1	15
Reggio C.	1	2	3	3	1	10
Catanzaro	1	1	3	1	1	7
Crotone	1	0	1	1	1	4
Vibo Val.	1	0	1	1	1	4
Tot.	5	7	13	10	5	40